

N. 4 in data 18.01.2007

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI ED AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAP CON SEDE IN NIBIONNO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sottoscritta dall'Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Pubblica Istruzione – Biffi Davide - di concerto con il Responsabile di Area relativa all'oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

**L'ASSESSORE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE
- BIFFI DAVIDE -**

di concerto con il Responsabile di Area porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI ED AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAP CON SEDE IN NIBIONNO "** nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato consentito il trasferimento della titolarità e delle relative funzioni di ente gestore del C.S.E. "La Rosa" di Nibionno all'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap di Nibionno ed è stato approvato lo schema di contratto di comodato da stipularsi tra il Comune di Nibionno e la predetta Associazione relativo all'utilizzo dell'immobile adibito a Centro Socio Educativo, sito in Nibionno in Località Molino Nuovo ;

Visto il contratto di comodato gratuito stipulato il 21.12.2004 tra il Comune di Nibionno e l'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap di Nibionno relativo all'utilizzo dell'immobile adibito a C.S.E. in Località Molino Nuovo;

Considerato che l'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap di Nibionno, ente gestore del Centro Diurno Disabili, ha ricevuto l'autorizzazione al funzionamento dalla Provincia di Lecco con iscrizione al n. 14 del Registro delle autorizzazioni in data 27.07.2005 e Accreditemento da parte della Regione Lombardia con delibera n. VIII/001147 del 23.11.2005;

Vista l'allegata nota datata 29.11.2006, qui pervenuta il 02.12.2006 prot. n. 14901, con la quale l'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap di Nibionno chiede la concessione in locazione di un alloggio di proprietà comunale sito in Piazza Martiri da utilizzare in situazioni di emergenza temporanea per i ragazzi frequentanti il C.D.D.;

Ritenuto opportuno concedere in affitto l'alloggio di proprietà comunale sito in Piazza Martiri (precedentemente utilizzato dagli obiettori) all'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap di Nibionno alle condizioni previste nell'allegata bozza di contratto, considerato l'importante ruolo che detta Associazione svolge da tempo nei confronti di soggetti disabili gravi e gravissimi che necessitano di una continua e specifica assistenza, mirando alla crescita evolutiva ed all'integrazione sociale degli stessi;

Constatato che è stato predisposto lo schema di contratto di locazione (allegato "A") composto da n. 08 articoli per l'uso esclusivo dell'alloggio comunale meglio indicato nell'allegata planimetria (allegato "B");

Vista l'allegata relazione tecnica allegato "C" redatta in data 11.01.2007 dal Responsabile Area Servizi Tecnici;

Rilevato che l'uso dell'alloggio è regolato dalle condizioni contenute nello schema di contratto di locazione, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, altresì, di dover stabilire quanto segue:

- Durata della locazione: anni 4 – dall'01.02.2007 al 31.01.2011;
- Canone di locazione annuo forfettario: € 500,00.=;

- Pagamento: unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno;
- Utilizzo locali: uso esclusivo dell'alloggio da parte dell'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap di Nibionno per situazioni di emergenza temporanea in favore dei ragazzi frequentanti il C.D.D. "La Rosa";

Con voti n. ____ favorevoli e n. ____ contrari, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- di concedere in locazione, per i motivi espressi in narrativa, l'alloggio di proprietà comunale sito in Piazza Martiri (planimetria allegato "B") all'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap con sede in Nibionno per le situazioni di emergenza temporanea in favore dei ragazzi frequentanti il C.D.D. "La Rosa";
- di approvare lo schema di contratto di locazione (allegato "A"), costituito da n. 08 articoli, per l'uso dell'alloggio di proprietà comunale da parte dell'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap con sede in Nibionno;
- di stabilire quanto segue:
 - Durata della locazione: anni 4 – dal 01.02.2007 al 31.01.2011;
 - Canone di locazione annuo forfettario: € 500,00.=;
 - Pagamento: unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno;
 - Utilizzo locali: uso esclusivo dell'alloggio da parte dell'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap di Nibionno per situazioni di emergenza temporanea in favore dei ragazzi frequentanti il C.D.D. "La Rosa";
- di dare atto che la somma derivante di € 500,00.= verrà introitata alle apposite risorse dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010;
- di dare atto che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di permettere la realizzazione degli scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione e che le clausole sono contenute nell'allegata bozza di contratto di locazione;
- di autorizzare il Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione a stipulare il sopraddetto contratto dopo l'esecutività della presente deliberazione.--

**L'ASSESSORE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE
F.to(BIFFI DAVIDE)**